PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica del “Regolamento del personale addetto al Corpo della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale”, mediante riformulazione del comma 3 dell'articolo 16, rubricato: “Generalità”, e contestuale abrogazione dell'articolo 17, rubricato: “Caratteristiche dell'armamento in dotazione”.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 209 del 19.10.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: Modifica del “Regolamento del personale addetto al Corpo della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale”, mediante riformulazione del comma 3 dell'articolo 16, rubricato: “Generalità”, e contestuale abrogazione dell'articolo 17, rubricato: “Caratteristiche dell'armamento in dotazione”;

Visti:

la Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale”;

il Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza;

la Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), ed in particolare l'articolo 42 in materia di competenze del Consiglio e l'articolo 49 in materia di pareri obbligatori sulle proposte di deliberazione;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il vigente Regolamento del personale addetto al Corpo della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 648/44 del 17 settembre 1997 e da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27 febbraio 2017;

Premesso che:

il “Regolamento del personale addetto al Corpo della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale” disciplina l'organizzazione del servizio, l'impiego delle dotazioni di servizio e, nel Titolo II (articoli 16 e 17), l'armamento del personale cui è stata conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

il vigente articolo 16 definisce le caratteristiche generali dell'armamento individuale e collettivo del personale del Corpo mentre l'articolo 17 individua puntualmente le caratteristiche costruttive della pistola semiautomatica in dotazione individuale;

il mercato delle armi destinate ai Corpi di Polizia Locale è caratterizzato da un costante aggiornamento tecnologico, che rende opportuno consentire all'Amministrazione la scelta tra differenti modelli rispondenti agli standard normativi vigenti, senza dover procedere, per ogni variazione, a modifica regolamentare;

Considerato che:

l'indicazione, nel testo regolamentare, di caratteristiche costruttive puntuali dell'arma limita la possibilità di valutare modelli diversi, conformi alla normativa vigente e adeguati alle esigenze operative del Corpo;

l'evoluzione tecnica dei modelli disponibili rende opportuno mantenere nel Regolamento la disciplina generale dell'armamento, demandando ai successivi procedimenti amministrativi l'individuazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle dotazioni;

l'abrogazione, nel testo regolamentare in argomento, della norma che declina in elenco le caratteristiche strettamente tecniche dell'arma, consente all'Amministrazione di procedere con maggiore snellezza all'individuazione delle dotazioni più adeguate alle esigenze operative del Corpo, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di acquisizione previste dalla legge;

la modifica proposta che investe segnatamente, come appresso specificato, l'art. 16, comma 3, e l'art. 17 - consente di adeguare le dotazioni alle esigenze operative del Corpo di Polizia metropolitano, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure previste per l'acquisizione di beni, limitandosi a definire la tipologia dell'arma e rinviando alla normativa statale vigente la classificazione e la legittima commercializzazione delle armi;

il suddetto intervento sul testo regolamentare non modifica i compiti istituzionali del Corpo, le modalità di assegnazione delle armi, gli obblighi di addestramento, le procedure di custodia e gestione dell'armamento, né il regime di porto d'arma previsto dal regolamento vigente, incidendo esclusivamente sulla tipologia dell'arma individuale assegnabile al personale munito della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

la proposta risulta pertanto coerente con i principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere alla riformulazione del terzo comma dell'articolo 16 e alla conseguente abrogazione dell'art. 17 del Regolamento del personale addetto al Corpo della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, come indicato nella seguente tabella con testo a fronte:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ART. 16 **Generalità**	**ART. 16** **Generalità**
1. L'armamento in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, che rivesta la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, è individuale.	comma 1 - testo invariato.
2. L'armamento individuale è costituito dall'arma assegnata nominativamente al personale di cui al comma precedente.	comma 2 - testo invariato.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
3. L'armamento individuale consta di una pistola semiautomatica, calibro 9 mm x 21, di un modello iscritto nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.	3.L'armamento individuale consta di una pistola a funzionamento semiautomatico, scelta tra i modelli classificati come armi comuni da sparo e inseriti nella banca dati pubblica del Banco Nazionale di Prova, di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Salvo che non intervengano casi di revoca, la stessa è assegnata al personale per tutta la durata del rapporto di servizio.	4. comma 4 - testo invariato.
5. L'armamento collettivo è costituito dalle armi di cui all'art. 27 della legge n. 157 (armi da caccia e fucile narcotico).	5. comma 5 - testo invariato.
ART. 17 **Caratteristiche dell'armamento in dotazione** 1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche: – calibro 9 mm x 21; – chiusura geometrica a blocco oscillante; – ripetizione semiautomatica; – alimentazione con serbatoio mobile bifilare; – azione singola; – sicura o sicure manuali; abbattimento del cane; sicura automatica sul percussore; monta di sicurezza sul cane; – tacca di mira incastrata nel carrello otturatore. – La pistola semiautomatica è corredata di un secondo serbatoio di riserva.	**ART. 17** **Caratteristiche dell'armamento in dotazione** **ABROGATO**

Dato atto che:

la presente proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale;

eventuali future acquisizioni di armamento continueranno ad essere effettuate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

il provvedimento presenta pertanto carattere ordinamentale e regolamentare e non determina effetti diretti sulla spesa dell'Ente;

Preso atto:

che il Comandante della S.E. “Corpo della Polizia Metropolitana” Dott. Marco Cardilli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di modificare l'attuale testo del Regolamento del personale addetto al Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 648/44 del 17/09/1997 e aggiornato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/02/2017, come indicato nella tabella con testo a fronte di seguito riportata:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ART. 16 **Generalità**	**ART. 16** **Generalità**
1 L’armamento in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, che rivesta la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, è individuale.	comma 1 - testo invariato.
2 L’armamento individuale è costituito dall’arma assegnata nominativamente al personale di cui al comma precedente.	comma 2 - testo invariato.
3 L’armamento individuale consta di una pistola semiautomatica, calibro 9 mm x 21, di un modello iscritto nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all’art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.	3.L’armamento individuale consta di una pistola a funzionamento semiautomatico, scelta tra i modelli classificati come armi comuni da sparo e inseriti nella banca dati pubblica del Banco Nazionale di Prova, di cui

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni e integrazioni.
4 Salvo che non intervengano casi di revoca, la stessa è assegnata al personale per tutta la durata del rapporto di servizio.	4. comma 4 - testo invariato.
5 L'armamento collettivo è costituito dalle armi di cui all'art. 27 della legge n. 157 (armi da caccia e fucile narcotico).	5. comma 5 - testo invariato.
ART. 17 **Caratteristiche dell'armamento in dotazione** 1 La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche: – calibro 9 mm x 21; – chiusura geometrica a blocco oscillante; – ripetizione semiautomatica; – alimentazione con serbatoio mobile bifilare; – azione singola; – sicura o sicure manuali; abbattimento del cane; sicura automatica sul percussore; monta di sicurezza sul cane; – tacca di mira incastrata nel carrello otturatore. – La pistola semiautomatica è corredata di un secondo serbatoio di riserva.	**ART. 17** **Caratteristiche dell'armamento in dotazione** **ABROGATO**

2. di dare atto che, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 17, le caratteristiche costruttive e funzionali delle singole armi in dotazione saranno definite nell'ambito dei relativi procedimenti amministrativi, sulla base delle esigenze operative del Corpo e nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

3. di dare atto che la presente modifica regolamentare non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale;

4. di dare mandato al Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e per l'attuazione del presente provvedimento.